

## SOMMARIO

---

### TITOLO I – Disposizioni generali amministrative

#### CAPO I – *Definizioni e ambito d'applicazione*

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Finalità.
- Art. 3 Ambito d'applicazione.
- Art. 4 Definizioni.

#### CAPO II – *Domande, autorizzazioni, revoche, obbligazioni, ecc.*

- Art. 5 Autorizzazione.
- Art. 6 Richiesta d'autorizzazione.
- Art. 7 Volturazione delle autorizzazioni.
- Art. 8 Decadenza e revoca.
- Art. 9 Variazioni del messaggio pubblicitario.
- Art. 10 Durata e rinnovo.
- Art. 11 Casi particolari di autorizzazione.
- Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
- Art. 13 Anticipata rimozione.
- Art. 14 Pubblicità abusiva.
- Art. 15 L'aspetto edilizio nell'installazione degli impianti pubblicitari.
- Art. 16 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.
- Art. 17 Pubblicità su spazi ed aree pubbliche.

#### CAPO III – *Disposizioni comuni a tutte le forme pubblicitarie.*

- Art. 18 Disposizioni d'applicare fuori e dentro i centri abitati.
- Art. 19 Caratteristiche dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.
- Art. 20 Dimensioni ed ubicazione delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.
- Art. 21 Disposizioni a tutela di particolari zone.

#### CAPO IV – *Disposizioni speciali.*

- Art. 22 Insegne d'esercizio
- Art. 23 Pubbliche affissioni.
- Art. 24 Impianti privati per le affissioni dirette.
- Art. 25 Impianti pubblicitari luminosi.
- Art. 26 Vetrofania.
- Art. 27 Manifesti.
- Art. 28 Preinsegne.
- Art. 29 Tende.
- Art. 30 Pubblicità fonica
- Art. 31 Pubblicità sui veicoli.

- Art. 32 Pubblicità commerciale interna.
- Art. 33 Pubblicità su aeromobili o palloni frenanti.
- Art. 34 Targhe di esercizio.
- Art. 35 Volantinaggio.
- Art. 36 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.
- Art. 37 Segni orizzontali reclamistici.
- Art. 38 Impianti pubblicitari provvisori.
- Art. 39 Striscioni, locandine e standardi.
- Art. 40 Transenne parapetonali.

## TITOLO II – Disposizioni tributarie.

### CAPO I – *Disposizioni in generale*

- Art. 41 Classificazione del Comune.
- Art. 42 Gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- Art. 43 Rinvio ad altre norme.
- Art. 44 Obblighi del concessionario.

### CAPO II – *Imposta comunale sulla pubblicità.*

- Art. 45 Applicazione dell'imposta.
- Art. 46 Pubblicità effettuata con veicoli in genere.
- Art. 47 Mezzi pubblicitari gonfiabili.
- Art. 48 Pubblicità mediante apparecchi amplificatori.
- Art. 49 Pubblicità sugli ascensori.
- Art. 50 Dichiarazione del soggetto passivo.

### CAPO III – *Diritto sulle pubbliche affissioni.*

- Art. 51 Servizio delle pubbliche affissioni.
- Art. 52 Prenotazione delle affissioni.
- Art. 53 Modalità per le affissioni.

### CAPO IV – *Disposizioni comuni all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.*

- Art. 54 Tariffe e maggiorazioni.
- Art. 55 Riduzioni.
- Art. 56 Esenzioni.
- Art. 57 Controlli.
- Art. 58 Riscossione.
- Art. 59 Sanzioni tributarie.
- Art. 60 Sanzioni amministrative.
- Art. 61 Oneri di autorizzazione.

## TITOLO III – Norme finali e transitorie.

### CAPO I – *Norme finali, di rinvio ed entrata in vigore.*

- Art. 62 Piano degli impianti per le pubbliche affissioni.
- Art. 63 Modello di dichiarazione ex art. 8 L. 507/93.
- Art. 64 Adattamento delle forme pubblicitarie esistenti.
- Art. 65 Norme finali e di rinvio.
- Art. 66 Entrata in vigore.

**Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione  
dell'imposta sulla pubblicità  
e del diritto sulle pubbliche affissioni  
integrato dalle norme tecniche  
costituenti il "Piano generale degli impianti pubblicitari"  
a piena attuazione della Legge 507/93,  
del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e del D.P.R. 495/92.**

**TITOLO I**

**Disposizioni generali amministrative**

**CAPO I**

**Definizioni e ambito d'applicazione**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D. Lgs. 11 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il collocamento dei mezzi pubblicitari e la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**

**Finalità**

1. Il presente regolamento persegue seguenti finalità:

- a) Tutela della sicurezza della circolazione di veicoli, persone ed animali;
- b) Semplificazione dell'attività amministrativa attuando i principi di cui alla Legge 241/90;
- c) Tutela delle bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali nonché degli edifici di interesse storico ed artistico;
- d) Tutela dei diritti dell'imprenditore all'uso della ditta;
- e) Assicurare le entrate tributarie in materia.

**Art. 3**

**Ambito d'applicazione.**

1. Il presente regolamento si applica nell'intero territorio di questo comune con le dovute diversificazioni correlate alla proprietà della strada e/o dell'area interessata e alla delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Legs. 285/92.

#### **Art. 4** **Definizioni**

1. Al fine dell'applicazione delle norme del presente regolamento si definiscono:

- a) **INSEGNA D'ESERCIZIO:** Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) **PREINSEGNA:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.
- c) **SORGENTE LUMINOSA:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- d) **CARTELLO:** manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- e) **STRISCIONE, LOCANDINA e STENDARDO:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- f) **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO:** La riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- g) **IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO:** qualunque manufatto avente scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- h) **MANIFESTO:** elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in strutture murarie o su altri supporti.
- i) **BANDIERA:** elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, fermato da un lato su un supporto lineare rigido. Privo di luce. Dimensioni massime 2,5 mq
- j) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna d'esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto

pubblicitario di servizio, né come manifesto, né come bandiera. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (vetrofanìa, tende parasole, ecc.)

k) **SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO:** segnali d'indicazione con la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti. Realizzati ed installati in base alle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, con esclusione di qualsivoglia segnale difforme.

l) **IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI:** manufatto posto in essere per garantire l'operatività del servizio pubbliche affissioni, ossia finalizzato esclusivamente all'affissione, a cura del Comune, del concessionario, o del privato (nei casi previsti tra cui per gli impianti indicati all'art. 23), di manifesti di qualsiasi natura costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da cartelli così come definiti dalla lettera d) o da altri mezzi pubblicitari assimilati ai cartelli per quanto attiene alle norme sulle caratteristiche e sull'ubicazione

m) **CENTRO ABITATO** insieme di edifici, delimitato come dalla deliberazione di Giunta adottata ai sensi dell'art. 4 C.d.S. ed individuato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;

n) **PUBBLICITA':** diffusione di messaggi effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperto al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, ove tali messaggi abbiano lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o quant'altro anche a scopo non di lucro, ovvero siano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, i manifesti, le bandiere, gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità "altri mezzi pubblicitari".

## **CAPO II**

### **Domande, autorizzazioni, revoche, obbligazioni, ecc.**

#### **Art. 5 Autorizzazione.**

1. L'installazione, la collocazione ed in generale l'effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità così come definite all'art. 4 sono subordinate alla preventiva autorizzazione comunale, da ottenersi con le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Nell'interno dei centri abitati la competenza è esclusivamente comunale, salvo il preventivo nulla osta di cui al successivo art. 6 lett. h) se la strada è statale, regionale o provinciale.

3. Fuori dai centri abitati l'interessato deve precedentemente farsi rilasciare il titolo autorizzativo di cui all'art. 23 comma 4 C.d.S. da parte dell'ente proprietario della strada con le modalità da quest'ultimo stabilite.

4. Tutte le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi della Legge n° 507/93, del D. Lgs. n° 285/92 e del D.P.R. n° 495/92, fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione allegata prevista o dalla data di presentazione di tutta l'eventuale documentazione mancante, il competente ufficio comunale deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare il motivato diniego.

6. L'utente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

8. L'Amministrazione Comunale manterrà un registro delle autorizzazioni rilasciate in ordine di tempo con l'indicazione della domanda, di una sommaria descrizione dell'impianto nonché gli estremi dell'autorizzazione. Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

9. L'autorizzazione deve essere intestata al soggetto richiedente.

## **Art. 6**

### **Richiesta d'autorizzazione**

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 comma 1 gli interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale – Settore Segreteria AA. GG. – Ufficio Polizia Municipale – apposita istanza in carta legale.

2. Detta istanza dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- b) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
- c) la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo codice fiscale o partita IVA o il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto in triplice copia del impianto pubblicitario, completo di sezione, in scala 1/20 – 1/50;
- b) stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso documentazione grafica (planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo pubblicitario in opportuna scala, e le distanze dalla carreggiata e dalla sede stradale) e fotografica, particolareggiata e panoramica: le fotografie dovranno essere formato minimo 9 cm x 12 cm;
- c) relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso (presenza di marciapiedi distanza .....), comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell'eventuale supporto e della qualità della luce emessa;

- d) nel caso di impianti pubblicitari luminosi o illuminati è necessaria la dichiarazione di idoneità in riferimento alla legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti;
- e) una auto attestazione, redatta ai sensi della legge 15/68 con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone con assunzione di ogni conseguente responsabilità. Tale dichiarazione è sufficiente anche per le successive richieste.
- f) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. valido alla data di presentazione;
- g) Copia del contratto di locazione o concessione o altro atto autorizzativo stipulato con la proprietà o autodichiarazione di proprietà nel caso che la pubblicità ricada in area privata;
- h) nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada se la strada non è comunale;
- i) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Veneto, qualora richiesto;
- j) autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.99, n° 490 (ex. art. 7 della L. 1497/39) per gli interventi all'interno o in prossimità degli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ed ambientale.
- k) n° 1 marca da bollo nella misura stabilita delle leggi fiscali vigenti;
- l) attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di autorizzazione.

4. Le domande incomplete non sono poste all'ordine del giorno e non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dai dati e documenti mancanti.

5. Queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

6. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di più preinsegne facenti capo ad un unico soggetto.

7. La domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della Legge 05.02.1992 n° 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione"

#### **Art. 7**

#### **Volturazione delle autorizzazioni**

1. Entro 90 giorni dalla cessazione, modificazione, e trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di volturazione dei mezzi pubblicitari, tende, faretti e simili installati.

2. L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari saranno considerati abusivi.

3. La voltura non può essere concessa se gli interessati non risultano in regola con il pagamento dell'imposta.

#### **Art. 8**

#### **Decadenza e Revoca**

1. L'autorizzazione decade quando:

- A) non venga utilizzata entro il termine di 360 giorni dalla data di rilascio, salvo concessione di proroga su richiesta degli interessati;
- B) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- C) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- D) la cessazione od il trasferimento dell'attività pubblicizzata se non è intervenuta la domanda di volturazione prescritta all'art. 7;
- E) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- F) la non rispondenza del messaggio pubblicizzato autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- G) mancata manutenzione dell'impianto pubblicitario;

2. Sono cause di revoca dell'autorizzazione:

- a) qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso per l'installazione del mezzo pubblicitario ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni;
- b) L'installazione di mezzi pubblicitari in edifici privati preceduti da autorizzazioni o concessioni edilizie, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7, 10, 12 della Legge 28.02.85 n° 47;
- c) il mancato adeguamento alle norme di legge ed a quelle previste dai regolamenti comunali;
- d) qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione del Comune

3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

## **Art. 9**

### **Variazioni del messaggio pubblicitario**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intende variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve darne comunicazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2. L'autorizzazione in essere resta intestata al medesimo soggetto.

3. In caso di abbinamento di più preinsegne su un'unica struttura di sostegno, costituenti oggetto di un'unica autorizzazione, è ammessa la sostituzione anche di una singola preinsegna con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, ferme restando le caratteristiche dimensionali precedentemente autorizzate.

## **Art. 10**

### **Durata e rinnovo**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 comma 1 ha validità per un periodo di tre anni.

2. Al termine dei tre anni l'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza e che provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autentica che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 6 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere sia per quanto attiene il mezzo pubblicitario e sia per l'attività, a cui lo stesso inerisce.

4. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di 6 mq., dovranno collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi o nelle immediate vicinanze del cantiere; potranno avere durata autorizzabile per un numero consecutivo non superiore a 360 giorni, rinnovabile una sola volta per massimo ulteriori 360 giorni. **Sono equiparati a tali impianti pubblicitari i cartelli di cantiere che riproducono il fabbricato in costruzione, qualora eccedano le dimensioni massime di 3 mq anche se affiancati al cartello di cantiere e anche se non contengono alcun messaggio che ne pubblicizzi la espressa vendita .**

5. Gli Impianti pubblicitari di cui al comma precedente potranno essere installati solo successivamente al materiale rilascio della concessione edilizia se prescritta, e comunque in numero non superiore a uno per ogni cantiere ovvero immobile.

6. La pubblicità di cantiere su ponteggi o su recinzioni, attrezzature o baracche, sempre adibite a cantiere dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso con dimensione massima di mq 2. Tale pubblicità è consentita per una durata massima consecutiva di 180 giorni rinnovabile una sola volta per altri 180.

7. L'autorizzazione all'esposizione della pubblicità della ditta esecutrice dei lavori sul cartello prescritto dall'art. 4 della Legge n° 47/85 e dal Regolamento Edilizio Comunale riportante gli estremi della concessione/autorizzazione/DIA scade con il termine ultimo prescritto per l'ultimazione dei lavori. Questa può avere una superficie massima di 1 mq. E' vietata ogni altra iscrizione pubblicitaria.

8. Il rinnovo di cui ai commi 4 e 6 va richiesto almeno 15 giorni prima della scadenza, con le modalità, per quanto applicabili di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

9. La durata dell'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, dovrà essere limitata allo svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive dello stesso.

10. La limitazione all'esposizione di cui al comma precedente non si applica per le locandine affisse negli spazi a ciò destinati facenti parte degli impianti per le pubbliche affissioni.

11. L'esposizione di bandiere richiesta da esercizi commerciali potrà avere durata annuale tacitamente rinnovabile salvo disdetta da parte dell'utente interessato.

12. Limitatamente all'esposizione di striscioni, locandine e stendardi aventi carattere ricorrente, da parte di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che persegua finalità pubbliche senza scopo di lucro (o con il patrocinio del Comune), può essere autorizzata per tre anni consecutivi a condizione che il mezzo pubblicitario, il messaggio pubblicitario, il punto d'installazione ed il soggetto interessato siano gli stessi ogni anno. L'autorizzazione segue le norme sul rinnovo di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo e può essere rilasciate anche per più striscioni locandine e stendardi purché facenti capo ad un medesimo soggetto richiedente. Nella fattispecie disciplinata dal presente comma non è dovuto alcun onere di autorizzazione

13. E' motivo di diniego a qualsivoglia istanza di rinnovo o di disdetta, il mancato pagamento alle scadenze previste per legge di quanto dovuto a titolo di imposte, tasse, canoni ecc. per l'autorizzazione già in essere.

## **Art. 11**

### **Casi particolari di autorizzazioni**

1. Ferma restando la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione prescritta dal comma 1 dell'art. 5 definita dallo stesso articolo oltreché dall'art. 6, limitatamente alle fattispecie di seguito riportate, si applica quanto per le stesse disposto.

2. Per i mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati, ottenuta dall'Ente proprietario della strada l'autorizzazione prescritta dal comma 4 dell'art. 23 del D. Legs. n° 285/92 sarà sufficiente inoltrare apposita istanza a questa amministrazione, allegando copia di predetta autorizzazione e un bozzetto o fotografia del mezzo pubblicitario.

3. L'autorizzazione comunale è invece da considerarsi implicita nell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni nei casi che seguono:

- a) vetrofania ;
- b) l'affissione di materiale pubblicitario (manifesti, locandine, avvisi e comunicazioni) sugli appositi impianti per le pubbliche affissioni o all'interno delle vetrine degli esercizi commerciali;
- c) la pubblicità commerciale interna così come definita dall'art. 32, nonché la pubblicità temporanea effettuata negli stadi e negli impianti sportivi;
- d) la pubblicità effettuata sulle tende degli esercizi commerciali;
- e) la pubblicità sui veicoli di cui all'art. 31;
- f) il volantinaggio di cui all'art. 35;
- g) le targhe di esercizio purché nel rispetto delle prescrizione dell'art. 34;
- h) la pubblicità di cui all'art. 10 commi 4 e 6 se la superficie non eccede i 1 mq;
- i) la pubblicità di cui all'art. 10 comma 7.

4. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari provvisori è sufficiente inoltrare apposita istanza contenente le indicazioni di cui all'art. 6 comma 2 e con allegata la documentazione di cui alle lett. e), h), k), l) del comma 3 dello stesso articolo, nonché:

- a) un bozzetto con indicato il messaggio pubblicitario, dimensioni, dicitura, colori, caratteristiche e materiali usati;
- b) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante.

5. Sono equiparati agli impianti pubblicitari provvisori per quanto attiene le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione:

- a) le bandiere di cui alla lett. i) dell'art. 4;
- b) la pubblicità di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 10 se superano la superficie di 1 mq.;
- c) i mezzi pubblicitari non saldamente infissi al suolo con rimozione giornaliera notturna.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, da richiedersi almeno 15 giorni prima della prevista effettuazione, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento, nonché il tipo di veicolo ed il relativo numero di targa. L'autorizzazione deve essere conservata a bordo del veicolo mentre si effettua la pubblicità.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni generali.

## **Art. 12**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/92.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

### **Art. 13** **Anticipata rimozione**

1. Nei casi di revoca dell'autorizzazione spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data stabilita dall'amministrazione comunale, con conseguenti oneri a suo carico.

2. Solo nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione il titolare di esso avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la rimozione.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i conseguenti provvedimenti.

6. Nessun rimborso d'imposta è dovuto in qualsiasi fattispecie.

### **Art. 14** **Pubblicità abusiva**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni e caratteristiche stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione, e ubicazione.

2. E' considerata abusiva anche ogni variazione non comunicata apportata alla pubblicità in opera.

3. Qualsiasi mezzo pubblicitario abusivo di cui al presente articolo è soggetto oltre alle sanzioni amministrative anche a quelle tributarie, e ciò per l'importo previsto fino all'avvenuta rimozione.

## **Art. 15**

### **L'aspetto edilizio nell'installazione degli impianti pubblicitari**

1. Se l'installazione del manufatto pubblicitario richiesto, rientra in una fattispecie per la quale le norme edilizie richiedono il rilascio di una concessione o autorizzazione, l'interessato è tenuto a munirsi di predetto titolo prima di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 5. Nel caso in specie, nell'istanza di cui all'art. 6 l'interessato dovrà citare gli estremi della concessione/autorizzazione edilizia.

2. Qualora pervenga un'istanza ai sensi dell'art. 6 all'ufficio competente e questi constati il concretizzarsi di una fattispecie rilevante ai fini delle norme edilizie, né da comunicazione all'interessato entro 30 giorni, invitando quest'ultimo a munirsi della concessione/autorizzazione edilizia prescritta, ed informa nel contempo l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata.

3. La domanda non sarà esaminata finché l'ufficio Tecnico Edilizia Privata non darà notizia all'ufficio competente circa l'avvenuto rilascio del prescritto titolo.

4. Questa verrà archiviata qualora l'interessato non provveda entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

## **Art. 16**

### **Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

## **Art. 17**

### **Pubblicità su spazi ed aree comunali**

1. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 507/93.

## **CAPO III**

### **Disposizioni comuni a tutte le forme pubblicitarie**

## Art. 18

### Disposizioni d'applicare fuori e dentro i centri abitati

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati, consentita dall'art. 23 del decreto legislativo n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni si osservano le disposizioni seguenti:

- a) Le prescrizioni impartite dall'art. 23 del D. Legs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e le norme attuative delle stesse, stabilite dal Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, ove queste siano riferibili ai centri abitati;
- b) Le prescrizioni generali stabilite dal presente capo;
- c) Le prescrizioni di cui al Capo IV del Titolo I del presente regolamento limitatamente alle forme pubblicitarie a cui le stesse si riferiscono.

3. Sono fatte salve particolari prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità.

## Art. 19

### Caratteristiche dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

4. In ogni caso gli impianti pubblicitari di cui sopra non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

5. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.

6. L'uso del colore rosso deve essere particolarmente limitato e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del mezzo pubblicitario **in prossimità di intersezioni semaforizzate e non. In tutti gli altri casi il rilascio della autorizzazione sarà soggetto ad attenta valutazione da parte dell'ufficio che ne cura l'istruttoria, che potrà accogliere o respingere l'istanza o stabilire una idonea percentuale di presenza del colore rosso con riferimento alla importanza della intersezione o della strada interessata.**

7. E vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari da parte di soggetti diversi da quest'ultimo.

## Art. 20

### Dimensioni ed ubicazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. Fatte salve le disposizioni speciali per le singole tipologie d'impianto e/o per le specifiche zone, prescritte dal presente regolamento e fatte salve altresì le disposizioni in materia prescritte dal D. Legs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92, fermo restando il rapporto gerarchico delle norme interessate, le stesse sono integrate dalle disposizioni che seguono.

2. I mezzi pubblicitari non possono superare la superficie di 15 mq se collocati parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati, mentre non possono superare la superficie di 3 mq. se posti perpendicolarmente alla stessa.

3. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera dentro i centri abitati, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1 metro rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente se non sporgenti su suolo pubblico o ad uso pubblico.

4. Se sporgenti su suolo pubblico, il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera dentro i centri abitati, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 3,00 metri se si è in presenza di marciapiede, o ad una quota non inferiore a 5,10 negli altri casi.

5. All'interno dei centri abitati, fermi restando i divieti di cui all'art. 51 comma 3 del D.P.R. 495/92, sempre e comunque nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D. Legs. 285/92, limitatamente alle strade di tipo e ed f, è consentito il posizionamento di cartelli, d'insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari con una riduzione massima del 50% delle distanze minime prescritte dal 4° comma dell'art. 51 del D.P.R. 495/92. La deroga alle distanze previste dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada è autorizzata per ogni singolo caso e deve essere motivata.

6. All'interno dei centri abitati è sempre concessa la deroga all'applicazione del divieto di cui all'art. 51 comma 3 lett. a) del D.P.R. 495/92, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultino comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 metri.

7. La distanza di cartelli d'insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari dal limite della carreggiata è fissata in 1,50 m in presenza di marciapiede e 3 m in mancanza dello stesso. Nei casi in cui esiste un ostacolo naturale o costruzione fissa la distanza può essere in linea con lo stesso. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

8. Per l'applicazione, all'interno del centro abitato, delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 la distanza dal limite della carreggiata è fissata in 1,50 m in presenza di marciapiede e 3 m in mancanza dello stesso.

9. La percentuale massima di superficie utilizzabile per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a quella di cui al comma precedente, dal limite della carreggiata, rispetto alle superfici di prospetti dei fabbricati è fissata nel 30% mentre rispetto al fronte strada è fissata nel 15% ogni 100 metri da qualunque punto misurati.

10. All'interno dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq., ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo e dell'art. 51 D.P.R. 495/92. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92, ad eccezione delle distanze dal limite della carreggiata. E' sempre concessa la deroga di cui al comma 5 del presente articolo.

11. Per gli impianti pubblicitari di servizio recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 2 mq non si applicano, dentro i centri abitati, le distanze previste dal comma 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92.

12. Dentro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a tre minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

13. All'interno dei centri abitati ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a 200 metri, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 4 dell'art. 51 del D.P.R. n° 495/92, tranne la distanza dal limite della carreggiata. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 25 metri.

14. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio di striscioni, locandine o stendardi sugli edifici di interesse storico o su monumenti.

15. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, salvo quello a rimozione quotidiana notturna.

## **Art. 21**

### **Disposizioni a tutela di particolari zone**

1. Le insegne d'esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono comunque essere installati "a bandiera" (sporgente da una costruzione) all'interno dei seguenti ambiti urbanistici:

- Piano Particolareggiato del capoluogo;
- Piani di Lottizzazione residenziali.

2. Nei Piani di Lottizzazione residenziali a cui si fa riferimento nel comma precedente sono, alla data di approvazione del presente regolamento, comprese le seguenti strade comunali:

- a) Via G. Dandolo;
- b) Via Tiziano;
- c) Via Giotto;
- d) Via Papa Luciani;
- e) Via Don A. Zorzo;
- f) Via Don Bosco;
- g) Via G. B. Cantele;
- h) Via Dante;
- i) Via Mometto;
- j) Via Ten. Col. Fanton.

3. Nelle aree di pregio architettonico, ambientale e paesaggistiche elencate nel 5° comma del presente articolo, qualsiasi mezzo pubblicitario, anche se temporaneo, deve essere di dimensioni contenute e l'ubicazione non deve impedire la visione dell'insieme dell'area.

4. Alla Commissione Edilizia integrata è demandata la valutazione di cui al comma precedente.

5. Le aree di pregio architettonico, ambientale e paesaggistico nel territorio di questo comune sono individuate come segue:

- a) Centro storico – Chiesa di S. Leonardo;
- b) Villa Bressanin e pertinenze;
- c) Villa Cà Giustinian (ex sede magazzino comunale);
- d) Località San Giuliano – Oratorio San Gaetano;
- e) Località Straelle – Oratorio Santo Rosario;

- f) Località Favariego – Chiesa San Nicolò;
- g) Località Ronchi – Capitello religioso;
- h) Località Olmo – Palazzo e Oratorio Sant’Anna;
- i) Piazza e Chiesa Sant’Eufemia;
- j) Piazza e Chiesa San Michele;
- k) Coni visuali come definiti dal vigente P.R.G.

## CAPO IV

### Disposizioni speciali

#### Art. 22 Insegne d'esercizio

1. Le insegne d'esercizio si distinguono secondo la loro collocazione in:

- a) Insegna a bandiera orizzontale (sporgente da una costruzione);
- b) insegna a bandiera verticale (sporgente da una costruzione);
- c) insegna frontale (in completa aderenza alla costruzione);
- d) insegna a tetto, su pensilina o su arco di porticato;
- e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);

2. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro;

3. L'installazione delle insegne di esercizio sui fabbricati, va preferibilmente effettuata in completa aderenza agli stessi.

4. Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed ogni altro mezzo pubblicitario preferendo l'accorpamento degli stessi in manufatti di contenute dimensioni.

5. Le sporgenze di cassonetti e delle insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:

- a) fino a m. 5,10 di altezza sono ammesse solo se esiste il marciapiede per sporgenze non superiori a 20 cm;
- b) oltre i m. 5,10 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede a condizione che la sporgenza non superi il 15% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.

6. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso.

7. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate. in deroga a quanto previsto dal comma precedente, su pensilina, intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.

8. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli esercizi compresi nelle zone artigianali di cui al P.R.G.

9. Le farmacie potranno installare, in aggiunta all'insegna d'esercizio:

- a) un'insegna a forma di croce verde, che sarà resa luminosa nelle ore serali in caso di apertura per turno di servizio e durante l'orario dello stesso.
- b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi in particolare sono esclusi legno non trattato e cartone.

10. La croce rossa luminosa può essere impiegata esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

11. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato, sono le seguenti:

- a) mq. 20 con il limite massimo del 20% della superficie della facciata dell'edificio, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati esistenti, su edifici non destinati esclusivamente ad attività industriale, commerciale, artigianale o direzionale;

- b) mq. 3 se collocate perpendicolarmente alla carreggiata su tutti gli edifici;
- c) mq. 20 se insegne a tetto;
- d) mq. 30 con il limite massimo del 30% della superficie della facciata dell'edificio, se collocate parallelamente all'asse della carreggiate o in aderenza ai fabbricati esistenti, su edifici destinati esclusivamente ad attività industriale, commerciale, artigianale o direzionale;

### **Art. 23 Pubbliche affissioni**

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni, così come definiti dalla lettera l) dell'art. 4 sono costituiti da:

- a) bacheche: vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata (a terra) su supporto proprio, destinata nel caso in specie all'esposizione di manifesti di piccole dimensioni (locandine) o alla diffusione d'informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici, associazioni varie, ecc.
- b) poster: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, può essere mono o bifacciale. Le dimensioni sono standard e pari a mt 6x3.
- c) cartello: così come definito alla lett. d) dell'art. 4 e nel caso in specie, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140x100, 200x140 e 280x200) che verticalmente (dimensioni: cm. 100x140, 140x200 e 200x240)
- d) tabella: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
- e) trespolo: impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni facc cm. 140 x 200).

2. Agli impianti sopra elencati si applicano le norme sull'ubicazione e le caratteristiche di cui al presente Regolamento, al Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, disposte per i cartelli.

3. Qualora ve ne fosse la necessità, su autorizzazione temporanea dell'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune, potranno essere utilizzate per le affissioni:

- armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruite;
- altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del Servizio Polizia Municipale.

4. Gli spazi di cui sopra non fanno parte dell'impiantistica per le pubbliche affissioni e potranno essere autorizzati nel rispetto delle norme di cui al comma 2 del presente articolo.

5. La superficie dell'impianto per le pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti ed è comunque non inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.

6. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 e 18 del decreto legislativo n. 507/93, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 6.000 unità registrata al 31 dicembre 1998, non deve essere inferiore a circa 72 metri quadrati, pari a oltre 102 fogli del formato 70x100 centimetri. La superficie degli impianti installati è destinata per circa il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il residuo 80% alle affissioni di natura commerciale.

7. Le affissioni di natura non commerciale debbono comunque, per quanto attiene all'impiantistica, trovare collocazione.

8. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto, una targhetta ben visibile con l'indicazione "Comune di Borgorico - Servizio Pubbliche Affissioni – Impianto pubbliche affissioni n° .....".

9. E' ovunque vietata l'affissione di manifesti locandine e simili al di fuori degli appositi impianti, eccetto quelli strettamente temporanei, emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito incidenti, o calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

10. E' consentita l'affissione di locandine all'interno degli esercizi commerciali e all'interno delle vetrine di quest'ultimi.

11. La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 3 comma 3 ed art. 12 comma 3 del decreto legislativo 507/93, è aggiuntiva rispetto a quanto disposto al comma 5 del presente articolo e non potrà comunque superare il 20 % di quest'ultima.

12. Il Comune favorisce gli spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche, ecc.

#### **Art. 24**

##### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 23, nonché nell'osservanza di una razionale distribuzione sul territorio comunale degli impianti, la Giunta comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

3. Prima dell'installazione degli impianti di cui al presente articolo l'interessato dovrà comunque ottenere tutte le autorizzazioni/concessioni necessarie.

#### **Art. 25**

##### **Impianti pubblicitari luminosi**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti entro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro, o che comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni,

3. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 150 metri, entro i centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 10 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte del comune.

#### **Art. 26 Vetrofania**

1. La vetrofania è sempre ammessa con il divieto di utilizzare pellicole rifrangenti.

#### **Art. 27 Manifesti**

1. L'affissione di materiale pubblicitario (Manifesti, locandine, avvisi e comunicazioni), nonché epigrafi da chiunque promosse ed attuate, dovranno avvenire solo ed esclusivamente sulle apposite attrezzature o sugli spazi consentiti di cui all'art. 23, nel rispetto delle specifiche norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia. Resta tassativamente esclusa la possibilità di utilizzare spazi diversi da quelli sopraindicati, intendendosi per diversi anche gli spazi ricavabili da pareti di fabbricati, colonne portanti di porticati, pali di sostegno della pubblica o privata illuminazione e della segnaletica stradale o alberi.

2. E' consentita l'affissione di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi preordinati esclusivamente per quelli strettamente temporanei, emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione, e a seguito incidenti o calamità dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

#### **Art. 28 Preinsegne**

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensione contenute entro i limiti inferiori di 1m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m . E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

2. Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta. Possono essere installate entro un raggio di 5 Km dalla sede dell'attività indicata.

3. Ogni segnale d'indicazione in senso generale, contenente messaggi riferiti a soggetti o enti che svolgono attività economica, che abbia caratteristiche difformi da quelle prescritte dalle disposizioni impartite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello stesso in materia di segnali d'indicazione così come definiti e suddivisi dall'art. 39 comma 1 lett. c) del D. Legs. 285/92, deve considerarsi ad ogni effetto come una forma pubblicitaria finalizzata ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e come tale è assoggettata alla disciplina delle preinsegne.

4. Anche se il segnale d'indicazione è conforme a quanto disciplinato in merito dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione è necessario valutare se la sua finalità prevalente è quella di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida nel qual caso si applica la normativa dei segnali stradali verticali d'indicazione, se invece la sua finalità è quella di cui al comma 2 dell'art 5 della Legge 507/93 (messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato) si applicano le disposizioni in materia di mezzi pubblicitari.

## **Art. 29**

### **Tende**

1. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

- a) le tende devono essere rientranti o riavvolgibili a fine orario e riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- b) le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale o il marchio di fabbrica, devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali;
- c) l'altezza dal suolo in ogni suo punto non dovrà essere inferiore a cm. 220 e il limite della tenda, parallelo all'edificio dovrà distare almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede.

## **Art. 30**

### **Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada ed entro i centri abitati di questo comune dall'Ufficio Polizia Municipale.

2. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, è autorizzata dall'ufficio entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali si ritiene comunque autorizzata, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- a) dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; nella stagione estiva è consentita dalle ore 17:00 anziché dalle ore 16:00;
- b) può essere effettuata esclusivamente su veicoli in movimento e per non più di due passaggi nella stessa via;
- c) avere una frequenza ed intensità sonora contenuta e comunque tali da non poter udire il messaggio pubblicitario ad una distanza superiore a 50 metri, con l'avvertenza che in caso di incrocio con altro veicolo che effettua la pubblicità fonica questa deve essere momentaneamente sospesa.

3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n° 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991.

## **Art. 31**

### **Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità sui veicoli, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, dell'art. 57 del relativo Regolamento di attuazione, e successive integrazioni e modificazioni, può essere non luminosa o rifrangente.

2. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

4. Sui veicoli adibiti al servizio taxi è invece ammessa alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne massime di 75x35 cm.;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm. 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

7. E' vietata la pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

8. E' vietata qualsiasi altra forma di pubblicità su veicoli che, per le sue caratteristiche, non sia prevista nel presente regolamento e/o contrasti con quanto stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 16.12.92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.

10. E' fatto obbligo di conservare a bordo del veicolo l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati tra cui rientrano tutti quelli a cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada.

## **Art. 32**

## **Pubblicità commerciale interna**

1. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario (cartaceo, simile o con mezzi audiovisivi) reclamizzante o meno l'attività svolta. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori.

2. All'interno degli ascensori, ai sensi della Legge n° 235 del 14.7.93 e del D.P.R. n° 42 del 16.1.95, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq., con esclusione di proiezioni luminose, anche se intermittenti o in successione, ovvero a mezzo di apparecchi sonori.

### **Art. 33**

#### **Pubblicità su aeromobili o palloni frenanti**

1. La pubblicità a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati è consentita solo ed esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza nazionale e cittadina. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione, o se in volo solo se regolarmente autorizzati dalle competenti autorità ministeriali. La durata di tale pubblicità è strettamente legata al tempo in cui si svolge la manifestazione.

2. E' sempre e comunque vietato il lancio di manifesti, volantini o qualsiasi altro materiale pubblicitario.

### **Art 34**

#### **Targhe di esercizio**

1. Le targhe di esercizio indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta, o in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50x30. Non possono essere luminose per luce propria.

### **Art. 35**

#### **Volantinaggio**

1. Su tutto il territorio comunale è vietata l'apposizione di manifesti, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario **di tipo commerciale** sui veicoli.

2. La pubblicità mediante distribuzione di volantini con consegna a mano dei passanti è consentita esclusivamente in occasione dei mercati settimanali, delle sagre paesane e delle SS. messe, limitatamente all'area interessata.

3. E' sempre consentita la distribuzione di volantini mediante l'introduzione del materiale pubblicitario nelle cassette della posta dei privati cittadini, ed è altresì sempre consentito il deposito di volantini negli esercizi pubblici a disposizione dell'utenza, fatta salva l'autorizzazione dell'esercente.

4. E' fatto obbligo di avere con se, mentre si effettua il volantinaggio, l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta o copia di quest'ultima.

### **Art. 36**

#### **Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**

1. Entro i centri abitati, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C ed F, e il 5% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In assenza ed in attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art 2 comma 8 del Codice della Strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione di servizio o l'area di parcheggio.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

### **Art. 37**

#### **Segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica il comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n° 495/92, e le distanze di cui al comma 4 dello stesso articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali.

2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

### **Art. 38**

#### **Impianti pubblicitari provvisori**

1. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari provvisori ha la durata massima di 180 giorni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Per ottenere l'autorizzazione temporanea il mezzo pubblicitario, sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento nonché al D.P.R. n° 495/92 e al D. Legs. 285/92, deve avere caratteristiche di temporaneità e precarietà. Lo stesso non potrà in alcun caso essere costituito da un impianto pubblicitario la cui collocazione richiama, necessita di concessione o autorizzazione edilizia ovvero D.I.A.

3. I mezzi pubblicitari provvisori non possono in alcun caso essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta.

### **Art. 39**

#### **Striscioni, locandine e stendardi.**

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

2. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mazzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 si riducono rispettivamente a 50 m e a 12,5 m

3. Il Bordo inferiore degli striscioni delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata.

#### **Art.40** **Transenne parapetonali**

1. Le transenne parapetonali sono autorizzabili solo ove abbiano effettivamente come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale quale la protezione dei pedoni dal flusso veicolare o la creazione di percorsi obbligati per quest'ultimi.

2. Sono vietate nei casi non previsti al comma precedente.

3. Le transenne parapetonali hanno struttura metallica tubolare con 60 mm. di diametro realizzata in ferro zincato di colore idoneo al contesto in cui vanno installate. Il messaggio pubblicitario non può essere luminoso né per luce propria né per luce riflessa, dovrà avere dimensioni di 55 cm x 100 cm. Il messaggio pubblicitario non dovrà essere simile ad alcun segnale stradale, non potrà essere rifrangente e non dovrà contenere il colore rosso se installato in corrispondenza d'intersezioni semaforizzate.

## **Titolo II**

### **Disposizioni tributarie**

## **Capo I**

### **Disposizioni in generale**

#### **Art. 41**

##### **Classificazione del Comune**

1. Il Comune di Borgoricco, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 507/93, alla quinta classe.

#### **Art. 42**

##### **Gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Il Comune di Borgoricco può provvede, oltre alla gestione in economia, anche all'affidamento in concessione della gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 43**

##### **Rinvio ad altre norme**

1. I capi II, III, e IV del presente titolo stabiliscono i criteri e le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per quanto non già disciplinato dalla legge 15 novembre 1993, n° 507

#### **Art. 44**

##### **Obblighi del concessionario.**

1. Il concessionario è tenuto a verificare l'esistenza del titolo autorizzativo all'effettuazione della pubblicità qualora questo sia prescritto dalle norme del presente Regolamento.

2. Tale verifica è posta in essere mediante il controllo delle dichiarazioni di cui all'art. 50.

3. Limitatamente alle fattispecie per le quali è prescritto un formale atto autorizzativo il concessionario informa con cadenza trimestrale l'ufficio polizia municipale di questo Comune in merito alle dichiarazioni pervenute senza l'indicazione del titolo autorizzativo o comunque con indicazioni che facciano palesemente dubitare sull'esistenza di una valida autorizzazione in essere.

4. Il concessionario informa altresì, con cadenza annuale, in merito ai mezzi pubblicitari per i quali è prescritta l'autorizzazione di cui all'art. 5 installati omettendo la dichiarazione.

5. Per i casi in cui l'autorizzazione comunale è da considerarsi implicita nell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni e il concessionario non ha riscontro di tale pagamento ne deve dare notizia all'ufficio Polizia Municipale di questo Comune entro 60 giorni dal rilevamento.

6. E' comunque fatto salvo quanto disposto dall'art. 15 del presente Regolamento.

7. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico di cui all'art. 52 comma 4.

8. Il concessionario è altresì tenuto, a presente annualmente a queste amministrazione concedente il rendiconto di quanto riscosso nell'esercizio finanziario precedente. L'omissione di suddetta comunicazione è causa di decadenza della concessione.

## **Capo II**

### **Imposta comunale sulla pubblicità**

#### **Art. 45 Applicazione dell'imposta**

1. L'imposta comunale sulla pubblicità si applica a ogni messaggio pubblicitario, diffuso con qualsiasi mezzo visivo o acustico, diverso da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni, nell'esercizio di una attività economica.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano i messaggi pubblicitari diffusi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, intendendo i luoghi aperti al pubblico quelli a cui si possa accedere senza particolari autorizzazioni.

3. L'imposta è altresì applicabile a tutte le forme atte a identificare il luogo in cui viene esercitata una attività.

4. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 507/93, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le preinsegne e gli altri mezzi simili non rientranti in una unica autorizzazione anche se collocati su un unico mezzo di supporto.

6. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, hanno rilevanza tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

7. L'imposta sui mezzi pubblicitari bifacciali, abbinati e sorretti da un unico supporto, si applica separatamente alle singole facciate, con arrotondamento per ciascuna di esse, poiché non si ha, in questo caso, accrescimento dell'efficacia pubblicitaria.

8. È considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

9. Non si dà luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cmq. Tuttavia, quando i mezzi pubblicitari di identico contenuto o riferibili al medesimo soggetto passivo sono collocati in qualsivoglia connessione tra loro e sono finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o accrescerne l'efficacia, sono considerati un unico mezzo pubblicitario ai fini della superficie tassabile.

10. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 507/93, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

11. Quando il contribuente ottiene la proroga di una autorizzazione per pubblicità temporanea, si determina la tariffa dell'imposta sulla base dell'intero periodo operando il conguaglio fra l'importo dovuto per il periodo complessivo e quello pagato in precedenza.

12. L'imposta sulla pubblicità relativa ad affissioni dirette su apposite strutture adibite alla esposizione di manifesti e simili e preventivamente autorizzate, va commisurata alla superficie complessiva degli impianti, calcolata mediante arrotondamento impianto per impianto.

## **Art. 46**

### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata con veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

**Art. 47**  
**Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto sopra citato.

**Art. 48**  
**Pubblicità mediante apparecchi amplificatori**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

**Art. 49**  
**Pubblicità sugli ascensori**

1. Per queste forme pubblicitarie si rinvia alla legge 14 luglio 1993, n. 235, precisando che le forme ammesse sono solo le insegne o iscrizioni varie, con esclusione di proiezioni luminose, anche se intermittenti o in successione, ovvero a mezzo di apparecchi sonori.

**Art. 50**  
**Dichiarazione del soggetto passivo**

1. Per tutto quanto attiene la dichiarazione e quant'altro connesso alla medesima si rimanda all'art. 8 del decreto legislativo 507/93.

2. Nella dichiarazione devono essere indicati, oltre a quanto prescritto dal comma 1 del succitato art. 8, anche gli estremi del titolo autorizzativo previsto dal presente Regolamento.

3. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata al competente ufficio del concessionario su apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso.

4. La medesima dichiarazione può essere anche cumulativa purché contenga tutti gli elementi richiesti nello stampato messo a disposizione dall'ufficio.

## **Capo III**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

#### **Art. 51**

##### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il Comune di Borgoriccio affida in concessione il servizio delle pubbliche affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio.

2. Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti di qualunque materiale costituiti esposti a cura del Concessionario negli appositi impianti a ciò destinati di cui all'art. 23, nell'ambito del proprio territorio.

#### **Art. 52**

##### **Prenotazione delle affissioni**

1. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le prenotazioni vengono annotate in apposito registro cronologico, che determina anche l'ordine di precedenza.

3. La prenotazione non può avvenire prima di 3 mesi dalla data richiesta per l'affissione.

4. Il registro contiene:

- data di ricevimento della commissione con relativa attestazione dell'avvenuto pagamento;
- tutti i dati identificativi del committente;
- titolo dell'affissione;
- data e durata dell'affissione;
- quantitativo e formato dei manifesti.

#### **Art. 53**

##### **Modalità per le affissioni**

1. L'utente dovrà far pervenire all'ufficio preposto, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prenotata, i manifesti già pronti per l'affissione nei formati e nei quantitativi previsti, entro l'orario d'ufficio. Oltre le copie da affiggere, dovranno essere consegnate una o più copie da tenersi ad uso dell'ufficio.

2. Ogni manifesto affisso avrà impresso il timbro dell'ufficio delle pubbliche affissioni con la data di scadenza stabilita.

3. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni o la limitazione sia del numero dei manifesti sia della durata dell'affissione.

4. Le eventuali affissioni poste sopra i manifesti già tassati sono assoggettate al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

5. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se

non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti verranno inviati al macero senza altro avviso.

6. Il servizio di urgenza sarà reso compatibilmente alle esigenze di servizio.

7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Concessionario non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio stesso, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità medesime.

## **Capo IV**

### **Disposizioni comuni all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni**

#### **Art. 54**

##### **Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle stabilite dalla legge 15 novembre 1993 n° 507.

2. Le maggiorazioni, nei limiti stabiliti dalla legge, sono le seguenti:

- ❑ maggiorazione per grande formato: 50%. Tale maggiorazione, agli effetti dell'imposta sulla pubblicità, si applica alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 comma 1, per superfici comprese fra 5,5 e 8,5 mq. Per quanto attiene il diritto sulle pubbliche affissioni per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli;
- ❑ maggiorazione per grande formato: 100%. Si applica alle fattispecie di cui al precedente capoverso rispettivamente quando il mezzo pubblicitario ha una superficie superiore a 8,5 mq e il manifesto è composto da più di 12 fogli;
- ❑ maggiorazione per commissioni di affissioni inferiori a n. 50 fogli: 50%;
- ❑ maggiorazione per affissioni d'urgenza: 10% con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione di affissione. Si applica nei casi previsti dall'art. 22, comma 9 del decreto legislativo 507/93;
- ❑ maggiorazione per scelta posizioni: 100%.

3. Le tariffe e le maggiorazioni di cui ai paragrafi precedenti si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

#### **Art. 55**

##### **Riduzioni**

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto di cui agli artt. 16 e 20 del decreto legislativo 507/93 devono presentare un'autocertificazione che attestante il carattere di senza scopo di lucro degli stessi e riportante gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. Per quanto attiene all'imposta sulla pubblicità la documentazione dovrà essere prodotta al concessionario insieme all'autorizzazione prima dell'installazione.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente per ottenere la riduzione comporta la non attribuzione della riduzione medesima. La riduzione non è altresì attribuita quando nell'oggetto della pubblicità o del manifesto siano inseriti sponsor diversi dagli organizzatori della manifestazione o comunque messaggi di natura commerciale.

4. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali è prevista la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto.

#### **Art. 56**

##### **Esenzioni**

1. Idonea documentazione dovranno produrre i comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 17 lettera h) del decreto legislativo 507/93 per le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle rispettive sedi.

2. E' prevista l'esenzione dell'imposta per la pubblicità effettuata da questo comune, anche quando si avvale della collaborazione di altre associazioni, fondazioni, associazioni o enti pubblici o privati.

### **Art. 57** **Controlli**

1. I controlli sull'assolvimento degli obblighi tributari d'imposta sulla pubblicità e sul pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti a tal fine incaricati e autorizzati dal concessionario.

### **Art. 58** **Riscossione**

1. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.

2. E fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite a ogni richiesta del personale autorizzato.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano gli stessi interessi previsti per le imposte erariali ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge n° 133/99; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 59** **Sanzioni tributarie**

1. Chiunque, avendone l'obbligo, ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione tardiva o infedele, ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento, è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, a una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 507/93.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo capoverso, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.

3. Le soprattasse previste ai capoversi precedenti sono ridotte ad 1/4 in caso di dichiarazione prodotta o pagamento eseguito entro 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati.

4. La soprattassa per ritardato pagamento è ridotta alla metà se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 60**

## **Sanzioni amministrative**

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Per tutte le violazioni amministrative non specificatamente sanzionate dall'art. 23 commi 11 e 12 del vigente Codice della strada si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 200.000 (duecentomila) – Euro 103,29 – a £ 2.000.000 (duemilioni) – Euro 1032,91 –. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del decreto legislativo n. 285/92.

3. Alle sanzioni pecuniarie del comma precedente seguono le sanzioni accessorie di cui all'art. 23 del vigente Codice della Strada con le disposizioni dallo stesso determinate o se dal caso le sanzioni accessorie di cui all'art. 24 del D. Lgs 507/93 e all'art. 62 del D. Lgs. 446/97.

4. Sono fatte salve eventuali sanzioni previste da norme speciali o concorrenti., nonché il concretizzarsi di violazioni penalmente rilevanti.

## **Art. 61**

### **Oneri di autorizzazione**

1. Per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, tasse, imposte, o indennizzi, è dovuto dall'interessato, ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. 495/92, il corrispettivo degli oneri di autorizzazione è fissato in Lire 80.000 (ottantamila) – Euro 41,32 –

2. L'importo di cui al comma precedente è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

3. Il pagamento degli oneri di autorizzazione deve avvenire con la presentazione dell'istanza, alla quale va allegata copia dell'attestazione di avvenuto pagamento a mezzo c.c.p. intestato al Servizio Tesoreria di questo Comune.

4. Gli oneri di autorizzazione sono dovuti solo per richieste d'installazioni all'interno del centro abitato per le quali è richiesto l'ottenimento dell'autorizzazione formale e per i relativi rinnovi.

5. Gli oneri di autorizzazione non sono dovuti per le autorizzazioni all'effettuazione della pubblicità fonica.

6. Per le autorizzazioni, e i relativi rinnovi, riferite alle fattispecie disciplinate dall'art. 11 commi 4 e 5, il corrispettivo degli oneri di autorizzazione è ridotto al 50 %.

## **Titolo III**

### **Norme finali e transitorie**

#### **CAPO I**

##### **Norme finali, di rinvio ed entrata in vigore**

###### **Art. 62**

###### **Piano degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. Entro **due anni** dall'approvazione del presente regolamento la Giunta comunale dovrà adottare il piano degli impianti per le pubbliche affissioni provvedendo nello stesso termine all'adeguamento degli impianti per le pubbliche affissioni.

2. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto,
- b) l'ubicazione,
- c) la tipologia,
- d) la dimensione e il numero dei fogli che l'impianto contiene,
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

3. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro riepilogativo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione commerciale o non commerciale e la superficie.

4. Fino all'approvazione del piano di cui sopra è consentita l'affissione dei manifesti negli spazi già utilizzati fino al raggiungimento di una superficie massima pari al minimo previsto dell'art. 23 comma 6 del presente regolamento.

5. Fino all'approvazione di predetto piano non si rilascino autorizzazioni per l'installazione d'impianti privati per le pubbliche affissioni.

###### **Art. 63**

###### **Modello di dichiarazione ex art. 8 L. 507/93**

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il concessionario provvede ad aggiornare il modello di dichiarazione messo a disposizione degli interessati inserendovi lo spazio per riportare gli estremi del titolo autorizzativo qualora questo fosse formalmente prescritto.

2. Copia del modello di cui al comma precedente deve essere trasmessa a questo Comune, in caso di successive modifiche dello stesso ne deve essere ugualmente trasmessa copia.

#### **Art. 64**

##### **Adattamento delle forme pubblicitarie esistenti.**

1. Ferme restando le modalità e i tempi d'adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, dagli stessi disciplinati, le insegne d'esercizio i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati entro il **31 dicembre 2001**, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il mezzo pubblicitario debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento.

2. Le insegne, i cartelli, e gli altri mezzi pubblicitari non adeguati o non rimossi se l'adeguamento non è possibile, entro i termini di cui al comma precedente, sono considerati abusivi e come tali sanzionati.

3. Entro 60 giorni dall'esecutività del presente Regolamento sono esaminate le istanze giacenti in virtù del comma 8 dell'art. 36 del D. Legs. 15 novembre 1993 n° 507.

4. Per le autorizzazioni riferite alle istanze di cui al comma precedente non sono dovuti i relativi oneri di autorizzazione.

#### **Art. 65**

##### **Norme finali e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n° 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

2. Il comune è tenuto ad inviare entro trenta giorni dall'adozione, le deliberazioni di approvazione del presente regolamento e delle tariffe alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

3. Il comune è altresì tenuto a dare comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione dei corrispettivi fissati per gli oneri di autorizzazione.

#### **Art. 66**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività del presente atto con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, oltre al Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n° 54 Prot. n° 10526 del 18.12.95, anche le disposizioni contenute negli altri regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.



